



Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 964^{quinquies} capoversi 2, 3 e 4 e 964^{sexies} capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO)²,

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *imprese*: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un'attività imprenditoriale;
- b. *minerali*: minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte A dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;
- c. *metalli*: metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte B dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;
- d. *catena di approvvigionamento*: processo comprendente l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici e gli attori,
 1. ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, lavorazione e integrazione nel prodotto finito;
 2. che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
- e. *zone di conflitto o ad alto rischio*: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto riduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicu-

RS

²RS 220

rezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;

- f. *indizi fondati di ricorso al lavoro minorile*: indizi del ricorso al lavoro minorile fondati su informazioni o indicazioni concrete all'interno o all'esterno dell'impresa.

Sezione 2: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli

Art. 2 Deroghe per volumi di importazione e lavorazione

¹ I volumi di importazione e lavorazione di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964^{quinquies} capoverso 2 CO sono stabiliti nell'allegato.

² Se un'impresa controlla una o diverse altre imprese, i volumi di importazione e lavorazione si riferiscono all'intero gruppo di imprese.

Art. 3 Deroghe per metalli riciclati

¹ Gli obblighi di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964^{quinquies} capoverso 1 CO non si applicano per l'importazione e la lavorazione di metalli riciclati.

² I metalli riciclati sono prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti; compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro; i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati.

³ Se un'impresa constata che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, documenta le sue constatazioni.

Sezione 3: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile

Art. 4 Deroghe per piccole e medie imprese

Le imprese non sono tenute a verificare ai sensi dell'articolo 964^{quinquies} capoverso 3 CO se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964^{sexies} e 964^{septies} CO, a condizione che per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese svizzere o estere da esse controllate, non oltrepassino due dei valori seguenti:

- a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi;
- c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Art. 5 Derghe per imprese con un rischio modesto

¹ Le imprese non sono tenute a verificare ai sensi dell'articolo 964^{quinquies} capoverso 3 CO se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964^{sexies} e 964^{septies} CO, a condizione che documentino un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile nei Paesi da cui ricevono prodotti e servizi.

² Un rischio modesto è presunto se un Paese è classificato come «Basic» dal Children's Rights in the Workplace Index³ dell'UNICEF.

Sezione 4: Derghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti**Art. 6**

¹ Un'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell'articolo 964^{quinquies} capoverso 4 CO, se si attiene agli standard di cui alle lettere a e b e alle condizioni di cui al capoverso 2:

- a. in relazione a minerali e metalli:
 - 4 1. alle Linee guida dell'OCSE dell'aprile 2016 sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza) inclusi i relativi allegati e supplementi, o
 2. al regolamento (UE) 2017/821⁵,
- b. in relazione al lavoro minorile:
 1. alle convenzioni dell'OIL n. 138⁶ e 182⁷ nonché
 2. a uno dei due standard seguenti:
 - l'ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business del 15 dicembre 2015 (ILO-IOE Child Labour Guidance Tool)⁸;
 - la Guida dell'OCSE del 30 maggio 2018⁹ sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.

² L'impresa redige una relazione dove indica lo standard riconosciuto a livello internazionale nella quale applica nella sua globalità.

³ www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponibile solamente in inglese)

⁴ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises](#) > [OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#) (in italiano è disponibile l'edizione del 2013)

⁵ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, versione del GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1

⁶ RS **0.822.723.8**

⁷ RS **0.822.728.2**

⁸ www.ilo.org/ipec (disponibile solamente in inglese)

⁹ <http://mneguidelines.oecd.org/> > Due Diligence

Sezione 5: Obblighi di diligenza

Art. 7 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli

¹ Secondo l'articolo 964^{sexies} capoverso 1 CO, l'impresa definisce per iscritto, nel suo sistema di gestione, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli come segue:

- a. si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se si rifornisce di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- b. comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra detta strategia nei contratti con i fornitori;
- c. rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁰;
- d. individua e valuta i rischi di effetti dannosi di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adotta misure adeguate per evitare e ridurre gli effetti negativi, comunica e tiene traccia dei risultati delle misure;
- e. si adopera affinché possano essere segnalate preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di questi minerali in zone di conflitto e ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone.

² Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e previene possibili effetti dannosi nella sua catena di approvvigionamento. Tali strumenti comprendono in particolare:

- a. controlli sul posto;
- b. informazioni, ad esempio di autorità, di organizzazioni internazionali e della società civile;
- c. la consultazione di esperti e della letteratura specialistica;
- d. garanzie da parte di operatori economici e attori della catena di approvvigionamento e di altri partner commerciali;
- e. l'impiego di standard e sistemi di certificazione riconosciuti.

³ La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sugli allegati I e II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹¹.

¹⁰ www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

¹¹ www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Art. 8 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile

¹ Secondo l'articolo 964^{sexies} capoverso 1 CO, l'impresa definisce per iscritto, nel suo sistema di gestione, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile come segue:

- a. si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se vi sono indizi fondati che i prodotti o servizi da lei offerti sono stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
- b. comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra tale strategia nei contratti con i fornitori;
- c. rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le convenzioni OIL n. 138¹² e 182¹³;
- d. approfondisce eventuali segnalazioni di lavoro minorile, adotta misure adeguate e comunica i risultati delle misure;
- e. fa in modo che, nella sua catena di approvvigionamento, possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile.

² Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e previene possibili casi di lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. A tale riguardo sono in particolare utili gli strumenti elencati all'articolo 7 capoverso 2.

³ La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool¹⁴.

Art. 9 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli

¹ L'impresa elenca per iscritto, nel sistema di cui all'articolo 964^{sexies} capoverso 1 numero 3 CO, i siti produttivi di minerali e metalli a monte della catena di approvvigionamento.

² Per ogni singolo minerale e metallo potenzialmente originario di una zona di conflitto e ad alto rischio, il sistema contiene e documenta le informazioni seguenti:

- a. descrizione del minerale o del metallo compreso il suo nome commerciale;
- b. nome e indirizzo del fornitore;
- c. Paese di origine del minerale;
- d. per quanto riguarda i metalli: nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento;

¹² RS 0.822.723.8

¹³ RS 0.822.728.2

¹⁴ www.ilo.org/ipecc (disponibile solamente in inglese)

- e. per quanto riguarda i minerali, se disponibili: quantità estratte, espresse in volume o in peso, e data dell'estrazione;
- f. per quanto riguarda i minerali originari di zone di conflitto e ad alto rischio o per i quali l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁵: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate in tali Linee guida, come ad esempio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri metalli, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati;
- g. per quanto riguarda i metalli, se disponibili: rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie;
- h. per quanto riguarda i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:
 - 1. i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
 - 2. se i metalli sono stati ricavati da minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio oppure l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁶: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a valle enunciate in tali Linee guida.

³ Per quanto riguarda i sottoprodotti sono fornite informazioni, adeguatamente documentate, a partire dal punto di origine del sottoprodotto, ossia il punto in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 10 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile

¹ L'impresa elenca per iscritto, nel sistema di cui all'articolo 964^{sexies} capoverso 1 numero 3 CO, i siti produttivi e i fornitori di servizi a monte della catena di approvvigionamento.

² Per ogni singolo prodotto e servizio per il quale sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile, il sistema contiene e documenta le informazioni seguenti:

- a. descrizione del prodotto o del servizio compreso il suo nome commerciale;
- b. nome e indirizzo del fornitore, dei siti produttivi o del fornitore dei servizi dell'impresa.

¹⁵ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

¹⁶ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

Art. 11 Individuazione e valutazione dei rischi

¹ Conformemente all'articolo 964^{sexies} capoverso 2 CO, l'impresa individua e valuta i rischi di effetti dannosi nella sua catena di approvvigionamento in relazione a minerali e metalli e al lavoro minorile, tenendo conto delle strategie relative alla catena di approvvigionamento di cui agli articoli 7 e 8, nonché in base alle informazioni elencate agli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2.

² Nell'individuare e nel valutare i rischi, l'impresa si fonda in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁷ e sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool¹⁸.

Art. 12 Piano di gestione dei rischi e misure

¹ Il piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 964^{sexies} capoverso 2 CO è il documento mediante il quale l'impresa reagisce ai rischi individuati e valutati conformemente all'articolo 11.

² Nel redigere il piano di gestione dei rischi, l'impresa si fonda in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁹ e sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool²⁰.

³ In base al piano di gestione dei rischi, adotta misure per eliminare, prevenire o affrontare i rischi rilevati nella catena di approvvigionamento.

Art. 13 Verifica in relazione a minerali e metalli

¹ La verifica ai sensi dell'articolo 964^{sexies} capoverso 3 CO è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all'organo superiore di direzione o di amministrazione, da un'impresa di revisione abilitata come perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 2005²¹ sui revisori.

² L'impresa di revisione verifica se vi sono fatti da cui risulta che gli obblighi di diligenza di cui all'articolo 964^{sexies} capoversi 1 e 2 non sono stati osservati.

Sezione 6: Relazione consolidata**Art. 14**

¹ Se l'impresa è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, allestisce la relazione di cui all'articolo 964^{septies} CO sotto forma di relazione consolidata.

¹⁷ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

¹⁸ www.ilo.org/ipec

¹⁹ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

²⁰ www.ilo.org/ipec

²¹ RS 221.302

² Un'impresa con sede in Svizzera non redige una relazione separata se:

- a. è controllata da una persona giuridica con sede all'estero; e
- b. questa persona giuridica allestisce una relazione corrispondente.

³ Se l'impresa non è tenuta a redigere una relazione separata, indica nell'allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata e pubblica detta relazione.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato

(art. 1 lett. b e c e 2 cpv. 1)

Elenco dei minerali e metalli per i volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire

Parte A: Minerali

| Denominazione | Voce di tariffa | Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire (kg/anno) |
|--|-----------------|--|
| Minerali di stagno e loro concentrati | 2609 00 00 | 5 000 |
| Minerali di tungsteno e loro concentrati | 2611 00 00 | 250 000 |
| Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati | ex 2615 90 00 | 100 000 |
| Minerali di oro e loro concentrati | ex 2616 90 00 | 4 000 000 |
| Oro, greggio o semilavorato oppure in polvere | ex 7108 | 100 |

Parte B: Metalli

| Denominazione | Voce di tariffa | Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire (kg/anno) |
|--|-----------------|--|
| Ossidi e idrossidi di tungsteno | ex 2825 90 00 | 100 000 |
| Ossidi e idrossidi di stagno | ex 2825 90 00 | 3 600 |
| Cloruro di stagno | ex 2827 39 90 | 10 000 |
| Tungstati | 2841 80 00 | 100 000 |
| Tantalati | ex 2841 90 90 | 30 |
| Carburi di tungsteno | ex 2849 90 00 | 10 000 |
| Carburi di tantalio | ex 2849 90 00 | 770 |
| Oro, greggio o semilavorato oppure in polvere | ex 7108 | 100 |
| Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno | 7202 80 00 | 25 000 |
| Stagno greggio | 8001 | 100 000 |
| Barre, profilati e fili di stagno | 8003 | 1 400 |
| Stagno; altri articoli | 8007 | 2 100 |
| Tungsteno; polveri | 8101 10 00 | 2 500 |
| Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione | 8101 94 00 | 500 |
| Fili di tungsteno | 8101 96 00 | 250 |
| Tungsteno: altri semilavorati e articoli | 8101 99 00 | 350 |
| Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri | 8103 20 00 | 2 500 |
| Tantalio: altri semilavorati e articoli | 8103 90 00 | 150 |